



# REGOLAMENTO

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE  
IL 17 DICEMBRE 2006**

## **Articolo 1** **(ASSEMBLEE DEI CIRCOLI)**

- 1.** Le Assemblee dei Circoli per l'elezione dei Presidenti dovranno aver luogo di norma prima del Congresso Provinciale e comunque entro 30 giorni dallo svolgimento del Congresso stesso.
- 2.** Le Assemblee sono convocate dai Presidenti o Commissari di Circolo previa autorizzazione scritta della Federazione Provinciale.
- 3.** Godono del diritto di elettorato attivo e passivo gli iscritti al Circolo in regola con il tesseramento 2006. Hanno inoltre diritto di elettorato attivo e passivo coloro che già iscritti nel 2004 o 2005 provvedano personalmente a regolarizzare la loro iscrizione entro il 31 gennaio 2007.
- 4.** Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.
- 5.** L'organizzazione dell'Assemblea è curata dal Direttivo di Circolo, secondo le direttive e sotto vigilanza della Federazione Provinciale.
- 6.** La data, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dell'Assemblea devono essere comunicati agli iscritti almeno 3 giorni prima mediante idonea comunicazione e comunque con avviso affisso rispettivamente nella sede del Circolo o della Federazione in mancanza di sede del Circolo.
- 7.** Le date dello svolgimento delle Assemblee di Circolo devono essere comunicate dalle Federazioni Provinciali alla Segreteria Generale dei Congressi almeno 3 giorni prima dello svolgimento.
- 8.** Gli elenchi degli iscritti aventi diritto al voto devono essere affissi all'Albo della Federazione Provinciale e nella sede del Circolo, ove esistente, 3 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
- 9.** Presenza ai lavori dell'Assemblea un Delegato della Federazione Provinciale.
- 10.** In caso di mancata convocazione, la Federazione Provinciale si sostituisce al Presidente di Circolo.
- 11.** Ciascun avente diritto può votare un solo nominativo del Candidato alla carica di Presidente. Risulta eletto Presidente del Circolo il Candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti si procede immediatamente al ballottaggio. Nei Circoli con più di 100 iscritti i componenti elettivi del direttivo sono eletti dall'Assemblea con voto limitato a 3.

**REGOLAMENTO AN 2007**

---

- 12.** Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea Nazionale possono intervenire alle Assemblee di Circolo con diritto di parola.

**Articolo 2**  
**(SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DI CIRCOLO)**

- 1.** Il Presidente o Commissario di Circolo apre i lavori dell'Assemblea. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea è composto dal Delegato della Federazione e da due Scrutatori eletti per alzata di mano.
- 2.** Qualora in prima convocazione non sia presente il 50% più uno degli aventi diritto, la seconda convocazione, prevista un'ora dopo la prima, è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
- 3.** terminate le operazioni di scrutinio ed effettuata la proclamazione, deve essere redatto verbale in duplice copia.
- 4.** Il verbale di cui al comma 3 deve essere sottoscritto dai Componenti l'Ufficio di Presidenza e deve attestare l'avvenuto adempimento delle modalità previste dal Regolamento, il regolare andamento delle elezioni, l'esito delle votazioni, la proclamazione del Presidente eletto, e l'ora di chiusura delle operazioni.
- 5.** Una copia del verbale deve essere trasmessa alla Federazione Provinciale tramite il delegato della Federazione.
- 6.** I partecipanti all'Assemblea, aventi diritto al voto, possono presentare reclamo avverso la proclamazione entro 24 ore dalla chiusura dell'Assemblea.
- 7.** Sui reclami di cui al comma 6 decide la Commissione Provinciale di Garanzia e dei Proviviri entro 48 ore dal ricevimento.
- 8.** Avverso tale decisione gli interessati possono ricorrere entro 24 ore alla Segreteria Generale dei Congressi che decide inappellabilmente entro 30 giorni. Trascorsi i 30 giorni in mancanza di pronunciamento della Segreteria Generale dei Congressi diventa definitiva la decisione della Commissione Provinciale di Garanzia e dei Proviviri.

### **Articolo 3**

#### **(INDIZIONE DEL CONGRESSO PROVINCIALE)**

- 1.** Il Congresso Provinciale, indetto ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, d'intesa con la Segreteria Generale dei Congressi, definisce la linea politica provinciale del Partito, e procede all'elezione del Presidente Provinciale, dei Delegati all'Assemblea regionale per l'elezione del Coordinatore e del Coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 3 dello Statuto, dei membri elettivi dell'Esecutivo Provinciale ai sensi dell'articolo 42 comma 1 dello Statuto nonché dei Componenti la Commissione Provinciale di Garanzia e dei Proviviri.

### **Articolo 4**

#### **(PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO PROVINCIALE)**

- 1.** Nel Congresso Provinciale hanno diritto di elettorato attivo e passivo gli iscritti ai Circoli della Federazione, ricompresi negli elenchi ufficiali degli iscritti 2006 approvati dalla Direzione Nazionale. Hanno, inoltre, lo stesso diritto coloro che già iscritti nel 2004 o 2005 provvederanno personalmente a regolarizzare la loro iscrizione entro il 31 gennaio 2007.
- 2.** La Segreteria Generale dei Congressi decide inappellabilmente sulle controversie relative al diritto di elettorato attivo e passivo degli iscritti.
- 3.** Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.

### **Articolo 5**

#### **(ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO)**

- 1.** Il Presidente Nazionale del Partito invierà una apposita lettera agli iscritti di tutte le Federazioni per informarli che si terranno i Congressi Provinciali e che la data e il luogo dei singoli Congressi verranno pubblicati dal Secolo d'Italia e sul sito internet ufficiale del Partito.
- 2.** L'organizzazione del Congresso è curata dall'Esecutivo Provinciale, secondo le direttive e sotto la supervisione della Segreteria Generale dei Congressi che autorizza anche la data di svolgimento.

**REGOLAMENTO AN 2007**

---

- 3.** La data, il luogo di svolgimento e l'ordine del giorno del Congresso Provinciale devono essere comunicati agli iscritti mediante avviso affisso nei locali dei Circoli e della Federazione almeno 10 giorni prima a cura, rispettivamente, del Presidente o del Commissario Provinciale e dei Presidenti di Circolo, nonché pubblicati sul Secolo d'Italia e sul sito internet ufficiale del Partito
- 4.** Il Presidente o il Commissario Provinciale definisce il programma per un'adeguata pubblicizzazione del Congresso attraverso manifesti, inserzioni sul quotidiano del Partito e sui giornali locali, sul sito internet ufficiale del Partito all'indirizzo [www.alleanzanazionale.it](http://www.alleanzanazionale.it), e con comunicazioni stampa, d'intesa con la Segreteria Generale dei Congressi.
- 5.** In caso di inadempienza, il Coordinatore regionale, sentita la Segreteria Generale dei Congressi, si sostituisce agli organi provinciali.

### **Articolo 6** **(SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO)**

- 1.** Il Presidente o Commissario Provinciale apre i lavori del Congresso.
- 2.** Presiede i lavori del Congresso un Delegato Nazionale designato dalla Segreteria Generale dei Congressi o un iscritto da questi proposto al voto dell'Assemblea. L'Assemblea procede, quindi, su proposta del Presidente o Commissario, all'elezione per alzata di mano dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da un vice Presidente e da due Segretari.
- 3.** L'Assemblea elegge, per alzata di mano, su proposta del suo Presidente, la Commissione di Verifica Poteri, con la funzione di dichiarare, inappellabilmente, la legittimità dei titoli di partecipazione al Congresso. L'Assemblea elegge altresì, per alzata di mano, su proposta del Presidente, la Commissione per lo Scrutinio.
- 4.** La Commissione di Verifica Poteri controlla la regolarità di tutte le procedure congressuali di voto, scrutinio e registrazione dei risultati elettorali, nonché l'autenticità delle firme dei partecipanti sottoscrittori delle liste.
- 5.** Il Congresso si svolge nel comune dove ha sede la Federazione Provinciale o, su proposta della Federazione, in un diverso comune della Provincia ritenuto dalla Segreteria Generale dei Congressi logisticamente più idoneo.

## **Articolo 7** **(CANDIDATURE)**

- 1.** Ogni candidato alla carica di Presidente Provinciale deve presentare un documento programmatico-organizzativo. Al documento deve essere allegata la lista dei candidati da eleggere nell'Esecutivo Provinciale, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto. La lista si intende bloccata secondo l'ordine di indicazione dei nomi e può contenere al massimo un numero di nomi doppio rispetto ai componenti da eleggere. I candidati non eletti subentreranno agli eletti secondo l'ordine di lista in caso di dimissioni, impedimento non temporaneo o non iscrizione ad Alleanza Nazionale. Le candidature dovranno essere presentate entro 2 ore dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, unitamente alle liste collegate.
- 2.** Le candidature devono essere sottoscritte da un numero non inferiore al 20% e non superiore al 33% degli aventi diritto al voto. L'autenticità delle firme è certificata dal candidato Presidente Provinciale.
- 3.** Tuttavia, giusta la previsione dell'art. 42 dello Statuto le firme necessarie risulteranno le seguenti:
  - Nelle Federazioni con più di 10.000 iscritti le sottoscrizioni necessarie e sufficienti alla presentazione delle candidature saranno 2.000 e non potranno essere presentate più di 3.000;
  - Nelle Federazioni da 5.000 a 10.000 iscritti le sottoscrizioni necessarie e sufficienti saranno 1.000 e non potranno essere presentate più di 1.500;
  - Nelle Federazioni fino a 5.000 iscritti le firme necessarie e sufficienti saranno il 20% degli aventi diritto al voto e non potranno essere presentate più del 33%.
- 4.** Il candidato dovrà inoltre presentare la lista dei Delegati all'Assemblea regionale per l'elezione del Coordinatore e del Coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto. In caso di più candidati a Presidente Provinciale tale lista deve contenere un numero di candidati pari al 50% del numero dei Delegati da eleggere, secondo quanto previsto all'articolo 36 dello Statuto. L'elettore, vota nel complesso e contestualmente il candidato Presidente Provinciale, la lista dei candidati elettivi dell'Esecutivo Provinciale e la lista dei candidati Delegati all'Assemblea regionale per l'elezione del Coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto. Può altresì aggiungere alla lista dei candidati a Delegati altri nominativi fino alla metà del restante numero dei Delegati

**REGOLAMENTO AN 2007**

- da eleggere. I nominativi segnati in eccedenza non vengono conteggiati.
- 5.** In caso di candidatura unica la stessa deve contenere un numero di candidati pari al 75% del numero dei Delegati da eleggere. L'elettore può altresì aggiungere alla lista altri nominativi fino alla metà dei rimanenti Delegati da eleggere. I nominativi in eccedenza non verranno conteggiati.
  - 6.** Non possono essere candidati a Delegati all'Assemblea regionale per l'elezione del Coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto coloro che partecipano di diritto all'Assemblea regionale ai sensi dell'articolo 35 dello statuto. I membri di diritto all'Assemblea regionale soggetti a scadenza elettorale nel 2007 possono essere candidati.

**Articolo 8*****(ELEZIONE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE E DEI DELEGATI  
ALL'ASSEMBLEA REGIONALE PER L'ELEZIONE DEL COORDINAMENTO  
REGIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DELLO STATUTO)***

- 1.** E' proclamato eletto Presidente Provinciale il candidato che ottiene il maggior numero dei voti validi qualora siano state presentate più candidature. In caso di parità prevale il più anziano d'età. In caso di lista unica si prescinde dal numero dei voti conseguiti.
- 2.** Nella composizione delle liste si devono favorire pari opportunità di accesso a entrambi i generi. L'Ufficio di Presidenza sovrintende all'osservanza di tale norma d'intesa con la Segreteria Generale dei Congressi.
- 3.** Con un'unica scheda si procede all'elezione del Presidente Provinciale, dei membri elettivi dell'Esecutivo Provinciale e dei Delegati all'Assemblea regionale per l'elezione del Coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto.
- 4.** Per partecipare al riparto dei componenti dell'Esecutivo Provinciale, la lista collegata al candidato Presidente deve avere conseguito almeno il 10% dei voti congressuali. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Presidente Provinciale della lista medesima.
- 5.** Qualora siano state presentate più liste, per la ripartizione dei Delegati, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei Delegati da eleggere e quindi, si scelgono, fra i quo-

zienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere o decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

- 6.** In caso di presentazione di un'unica lista, risultano eletti tutti i Candidati indicati nella stessa e il restante 25% tra coloro che hanno riportato più voti.
- 7.** Assegnati i Delegati alle liste in base ai comma 5 e 6, le proclamazioni vengono effettuate secondo l'ordine di lista.
- 8.** Nelle procedure di scrutinio le cifre vanno arrotondate sempre per eccesso.

### **Articolo 9**

#### **(COMMISSIONE PROVINCIALE DI GARANZIA E DEI PROBIVIRI)**

- 1.** La Commissione Provinciale di Garanzia e dei probiviri è eletta dall'Assemblea, anche con scrutinio palese, su proposta dell'Ufficio di presidenza.
- 2.** Qualora si dovesse procedere con votazione a scrutinio segreto ciascun iscritto vota il Presidente e fino a due Componenti della Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri di cui all'Articolo 58 dello Statuto. L'elezione ha luogo su proposta dell'Ufficio di Presidenza e si svolge contemporaneamente a quella del Presidente Provinciale, con apposita scheda.

### **Articolo 10**

#### **(LAVORI CONGRESSUALI)**

- 1.** I Delegati possono iscriversi a parlare e presentare ordini del giorno.
- 2.** Sono invitati a partecipare al Congresso Provinciale i Rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici, delle organizzazioni culturali, professionali, sindacali e sociali operanti nel territorio.
- 3.** Il Presidente dell'Assemblea congressuale dirige i lavori e fissa i tempi

**REGOLAMENTO AN 2007**

---

- dei singoli interventi.
- 4.** I lavori congressuali sono dichiarati chiusi dal Presidente dell'Assemblea dopo la proclamazione degli eletti.
  - 5.** Il Presidente Provinciale, l'Esecutivo Provinciale e la Commissione Provinciale di Garanzia e dei Probiviri sono insediati subito dopo la proclamazione, con provvedimento del Delegato della Direzione Nazionale. Alla prima riunione successiva dell'Esecutivo Provinciale il Presidente dovrà provvedere ad integrare l'Esecutivo stesso con i componenti di sua nomina.
  - 6.** I reclami avverso la proclamazione dei risultati possono essere presentati, anche tramite fax, entro 3 giorni dalla predetta proclamazione, alla Segreteria Generale dei Congressi che decide, inappellabilmente, nei successivi due giorni.

**Articolo 11**  
**(SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO)**

- 1.** Tutte le operazioni elettorali avranno luogo dopo la chiusura del dibattito in Assemblea e dureranno, senza interruzione, secondo una programmazione oraria stabilita dalla Segreteria Generale dei Congressi, su proposta della Federazione Provinciale.
- 2.** Su motivata richiesta della Federazione Provinciale la Segreteria Generale dei Congressi potrà autorizzare lo svolgimento delle operazioni di voto in più seggi e, in ogni caso, in un numero non superiore a quattro.

**Articolo 12**  
**(RAPPRESENTANTI DI LISTA)**

- 1.** Alle operazioni di votazione e di scrutinio dei singoli seggi assistono i Rappresentanti delle liste presentate, accreditati preventivamente presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea congressuale.

### ***Articolo 13*** ***(NUMERO DEI DELEGATI)***

- 1.** Il numero dei Delegati alla Assemblea regionale per l'elezione del Coordinamento regionale ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto di ciascuna Regione da eleggere nei Congressi Provinciali della Regione stessa è stabilito dalla Segreteria Generale dei Congressi. La ripartizione dei Delegati tra le Federazioni Provinciali viene definita dalla Segreteria Generale dei Congressi, conformemente con quanto stabilito all'articolo 36 dello Statuto, in proporzione ai voti ottenuti dal Partito nel territorio della Federazione in occasione delle elezioni per la Camera dei Deputati del 2006.

### ***Articolo 14*** ***(ASSEMBLEE REGIONALI PER L'ELEZIONE DEL COORDINAMENTO REGIONALE)***

- 1.** Le Assemblee Regionali sono convocate dal Presidente Nazionale, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'ultimo Congresso Provinciale della Regione interessata.
- 2.** Sono Membri dell'Assemblea Regionale per l'elezione del Coordinamento Regionale quelli previsti dagli articoli 35 e 36 dello Statuto
- 3.** Ai fini dell'elezione del Coordinamento regionale partecipano con diritto di voto all'Assemblea di cui all'articolo 36 dello Statuto un numero massimo di 60 dirigenti nazionali dell'Organizzazione giovanile in carica e trasmessi alla Segreteria Generale dei Congressi entro il 31 dicembre 2006.
- 4.** Nei 60 dirigenti di cui al comma precedente dovranno essere compresi almeno un dirigente per ciascuna Regione e i Presidenti Provinciali di Azione Universitaria delle sette città di cui all'articolo 46 dello Statuto
- 5.** Sono invitati a partecipare all'Assemblea Regionale i Rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici e delle organizzazioni culturali, professionali, sindacali e sociali.
- 6.** L'Assemblea Regionale discute e determina la linea politica regionale

**REGOLAMENTO AN 2007**

---

del Partito e procede all'elezione diretta del Coordinatore e della parte elettiva del Coordinamento regionale.

- 7.** Partecipano all'Assemblea Regionale delle Regioni incluse nella circoscrizione in cui sono stati eletti, senza diritto di voto, i Parlamentari Nazionali ed Europei che non vi partecipino ad altro titolo.

**Articolo 15**  
**(ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE)**

L'Assemblea Regionale è articolata nei seguenti Uffici:

- a) Ufficio di Presidenza
- b) Questori
- c) Commissione per la Verifica dei Poteri
- d) Commissione per lo Scrutinio

**Articolo 16**  
**(L'UFFICIO DI PRESIDENZA)**

- 1.** L'Ufficio di Presidenza - da eleggersi con la modalità di cui al successivo Articolo 21 - è presieduto un Delegato Nazionale designato dalla Segreteria Generale dei Congressi o da un componente l'Assemblea Regionale da questi proposto al voto dell'Assemblea ed è composto da un minimo di 4 a un massimo di 10 Componenti. I componenti l'Ufficio di Presidenza dirigono a turno i lavori dell'Assemblea Regionale secondo le norme dello Statuto vigente e del presente Regolamento e ne proclamano le decisioni.

**Articolo 17**  
**(I QUESTORI)**

- 1.** I Questori sono un minimo di 10 ed un massimo di 20 e vengono eletti dall'Assemblea Regionale con le modalità previste dal successivo Articolo 21. Assolvono il compito di garantire il regolare svolgimento dei

lavori dell'Assemblea Regionale secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio di Presidenza

**Articolo 18**  
**(LA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI POTERI)**

- 1.** La Commissione per la Verifica dei Poteri, composta da tre membri oltre al Presidente e ad un Segretario, è eletta dall'Assemblea Regionale secondo le modalità previste dall'Articolo 21 ed assolve le funzioni previste dalle successive disposizioni.
- 2.** La Commissione Verifica dei Poteri:
  - a) prende atto dell'elenco dei Componenti l'Assemblea Regionale trasmessi dalla Segreteria Generale dei Congressi;
  - b) controlla la regolarità della documentazione ricevuta;
  - c) compila l'elenco ufficiale dei Partecipanti all'Assemblea Regionale comprendente i nominativi dei componenti ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto e dei componenti eletti ai sensi dell'articolo 36 dello Statuto.
- 3.** Le deliberazioni della Commissione per la Verifica dei Poteri saranno ricevute dalla Segreteria Generale dei Congressi come atti ufficiali dell'Assemblea stessa.

**Articolo 19**  
**(LA COMMISSIONE PER LO SCRUTINIO)**

- 1.** La Commissione per lo Scrutinio è composta da un massimo di 20 membri oltre al Presidente ed al Segretario ed è nominata dall'Assemblea Regionale con le modalità previste dal successivo Articolo 21. Essa ha il compito di controllare lo svolgimento di tutte le operazioni elettorali che avranno luogo durante l'Assemblea con le modalità previste dai successivi articoli.

**REGOLAMENTO AN 2007**

---

**Articolo 20**  
**(LE DELIBERAZIONI)**

- 1.** Le deliberazioni della Commissione per lo Scrutinio e quelle della Commissione per la Verifica dei Poteri sono inappellabili, salvo le disposizioni dell'Articolo 27 secondo comma.

**Articolo 21**  
**(ELEZIONE DEGLI UFFICI DEL CONGRESSO)**

- 1.** Su proposta del Delegato Nazionale designato dalla Segreteria Generale dei Congressi, all'apertura dei lavori, l'Assemblea Regionale, con distinte votazioni, peralzata di mano, procede all'elezione dei Componenti dell'Ufficio di Presidenza, dei Questori, della Commissione di Verifica dei Poteri e della Commissione per lo Scrutinio.

**Articolo 22**  
**(SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO)**

- 1.** Il Coordinatore Regionale uscente apre i lavori dell'Assemblea Regionale.
- 2.** I lavori dell'Assemblea Regionale si svolgono secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza nel rispetto delle direttive della Segreteria Generale dei Congressi. La discussione è disciplinata dall'Ufficio di Presidenza che è collegialmente responsabile dello svolgimento dei lavori assembleari.

**Articolo 23**  
**(ELEZIONE DEL COORDINATORE E DEL COORDINAMENTO REGIONALE)**

- 1.** Il Coordinatore Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale secondo le disposizioni dell'articolo 37 dello Statuto vigente.

- 2.** Ogni Candidato alla carica di Coordinatore Regionale deve presentare un documento politico-programmatico unitamente alla collegata lista dei Candidati a componenti il Coordinamento regionale, nel numero stabilito dall'Articolo 38 dello Statuto.
- 3.** La lista o le liste devono essere sottoscritte da un numero pari al 20% degli aventi diritto al voto. In caso di un'unica candidatura alla carica di Coordinatore Regionale la lista collegata deve contenere un numero di Componenti da eleggere al Coordinamento regionale pari al 75%. L'elettore può aggiungere alla lista altri nominativi fino alla metà dei rimanenti membri da eleggere. I nominativi in eccedenza non verranno conteggiati.
- 4.** In caso di presentazione di più candidature alla carica di Coordinatore Regionale ognuna delle rispettive liste collegate deve contenere un numero di Candidati pari al 50% di quello dei membri da eleggere. L'elettore può altresì aggiungere alla lista altri nominativi fino alla metà del restante numero dei membri da eleggere. I nominativi segnati in eccedenza non vengono conteggiati. Il voto si esprime, con scheda unica, per il nominativo del Candidato alla carica di Coordinatore Regionale e per la lista collegata nel suo complesso. Risulta eletto chi ottiene la maggioranza dei voti validi dei partecipanti alla votazione.
- 5.** Qualora nella prima votazione nessun candidato risulti eletto, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.  
Nel ballottaggio risulta eletto quello dei due che riporta il maggior numero dei voti.
- 6.** Per la ripartizione dei Componenti da eleggere, in caso di presentazione di più candidature e quindi di più liste collegate, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4 .... sino alla concorrenza del numero dei Delegati da eleggere e, quindi, si scelgono tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei Componenti da assegnare disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere o decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
- 7.** In caso di presentazione di un'unica lista, risultano eletti tutti i Candidati indicati nella stessa ed il 25% tra coloro che hanno riportato più voti.
- 8.** Nelle procedure di scrutinio le cifre vanno arrotondate sempre per eccesso.

## **Articolo 24** **(MODALITÀ DI VOTAZIONE)**

- 1.** Le votazioni nell'Assemblea Regionale si possono svolgere:
  - a) per alzata di mano
  - b) per divisione
  - c) per appello nominale
  - d) per scrutinio segreto
  - e) per acclamazione.
- 2.** Non sono consentite deleghe ai fini dell'esercizio di voto.
- 3.** L'Ufficio di Presidenza distribuisce a tutti gli aventi diritto la scheda ufficiale per la votazione. All'atto dell'esercizio del diritto di voto gli stessi devono farsi riconoscere dal Presidente del seggio mediante presentazione della tessera personale di partecipazione all'Assemblea Regionale e di un documento di identità.
- 4.** All'inizio delle operazioni di voto la Commissione per lo Scrutinio si costituirà in seggio elettorale ovvero in seggi elettorali. Alle operazioni di voto e di scrutinio il Presidente della Commissione, che avrà assunto le funzioni di Presidente del seggio, chiamerà ad intervenire il Delegato Nazionale che dovrà redigere e convalidare il verbale sullo svolgimento e sui risultati dei singoli seggi e convaliderà il risultato riassuntivo delle elezioni. Su autorizzazione della Segreteria Generale dei Congressi le operazioni di voto possono avere luogo anche mediante procedimento elettronico.

## **Articolo 25** **(LO SCRUTINIO)**

- 1.** Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e la Commissione per lo Scrutinio decide sulle contestazioni e sulle schede controverse. Le decisioni della Commissione devono risultare dal verbale redatto e convalidato dal Delegato Nazionale.

**Articolo 26**  
**(NORMA DI RINVIO)**

- 1.** Per quanto non sia previsto dal presente Regolamento valgono le norme di Statuto e, in mancanza, l'Ufficio di Presidenza decide secondo il Regolamento della Camera dei Deputati.

**Articolo 27**  
**(LA SEGRETERIA GENERALE)**

- 1.** La Segreteria Generale dei Congressi, nominata dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, è composta da un minimo di nove ad un massimo di diciotto componenti oltre al Presidente e ad un Segretario.
- 2.** La Segreteria Generale sovrintende alla legittimità di tutti gli atti relativi allo svolgimento dei Congressi Provinciali e delle Assemblee regionali.

**INDICE**

<b>ARTICOLO 1</b>	
<b>Assemblee dei Circoli .....</b>	<b>pag. 3</b>
<b>ARTICOLO 2</b>	
<b>Svolgimento dell'Assemblea di Circolo.....</b>	<b>” 4</b>
<b>ARTICOLO 3</b>	
<b>Indizione del Congresso Provinciale .....</b>	<b>” 5</b>
<b>ARTICOLO 4</b>	
<b>Partecipazione al Congresso Provinciale .....</b>	<b>” 5</b>
<b>ARTICOLO 5</b>	
<b>Organizzazione del Congresso .....</b>	<b>” 5</b>
<b>ARTICOLO 6</b>	
<b>Svolgimento del Congresso.....</b>	<b>” 6</b>
<b>ARTICOLO 7</b>	
<b>Candidature .....</b>	<b>” 7</b>
<b>ARTICOLO 8</b>	
<b>Elezione del Presidente Provinciale e dei Delegati all'Assemblea Regionale per l'Elezione del Coordinamento Regionale ai sensi dell'Articolo 36 dello Statuto .....</b>	<b>” 8</b>
<b>ARTICOLO 9</b>	
<b>Commissione Provinciale di Garanzia e dei Proviviri .....</b>	<b>” 9</b>
<b>ARTICOLO 10</b>	
<b>Lavori congressuali .....</b>	<b>” 9</b>
<b>ARTICOLO 11</b>	
<b>Svolgimento delle operazioni di voto.....</b>	<b>” 10</b>
<b>ARTICOLO 12</b>	
<b>Rappresentanti di lista .....</b>	<b>” 10</b>
<b>ARTICOLO 13</b>	
<b>Numero dei Delegati .....</b>	<b>” 11</b>

**REGOLAMENTO AN 2007**

ARTICOLO 14		
<b>Assemblee Regionali per l'elezione del Coordinamento Regionale .....</b>	<b>”</b>	<b>11</b>
ARTICOLO 15		
<b>Organizzazione dell'Assemblea Regionale .....</b>	<b>”</b>	<b>12</b>
ARTICOLO 16		
<b>L'Ufficio di Presidenza .....</b>	<b>”</b>	<b>12</b>
ARTICOLO 17		
<b>I Questori .....</b>	<b>”</b>	<b>12</b>
ARTICOLO 18		
<b>La Commissione per la Verifica dei Poteri .....</b>	<b>”</b>	<b>13</b>
ARTICOLO 19		
<b>La Commissione per lo Scrutinio .....</b>	<b>”</b>	<b>13</b>
ARTICOLO 20		
<b>Le deliberazioni .....</b>	<b>”</b>	<b>14</b>
ARTICOLO 21		
<b>Elezione degli Uffici del Congresso .....</b>	<b>”</b>	<b>14</b>
ARTICOLO 22		
<b>Svolgimento del Congresso .....</b>	<b>”</b>	<b>14</b>
ARTICOLO 23		
<b>Elezione del Coordinatore e del Coordinamento Regionale ....</b>	<b>”</b>	<b>14</b>
ARTICOLO 24		
<b>Modalità di votazione .....</b>	<b>”</b>	<b>16</b>
ARTICOLO 25		
<b>Lo scrutinio .....</b>	<b>”</b>	<b>16</b>
ARTICOLO 26		
<b>Norma di Rinvio .....</b>	<b>”</b>	<b>17</b>
ARTICOLO 27		
<b>La segreteria Generale .....</b>	<b>”</b>	<b>17</b>